

STATUTO DELL'ENTE BILATERALE ARTIGIANO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Art. 1

Costituzione e denominazione

E' costituita tra le Organizzazioni Sindacali, Associazione Provinciale dell'Artigianato Ivh apa, CNA/SHV, ASGB, CGIL/AGB, SGBC/SL, UIL-SGK, una libera associazione, a norma degli artt. 36 e segg. del Codice Civile e in attuazione all'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 e all'accordo provinciale del 28.11.1991, denominato "Ente Bilaterale Artigiano della Provincia Autonoma di Bolzano – Bilaterale Körperschaft des Handwerks der Autonomen Provinz Bozen" di seguito per brevità indicato come "Ente Bilaterale Artigiano".

Art.2

Sede, Scopi e Durata

L'Ente Bilaterale Artigiano ha la sua sede in Bolzano.

Esso dovrà istituire con apposita regolamentazione Infopoints presso le parti istitutive.

La sua durata è indeterminata nel tempo.

L'Ente Bilaterale Artigiano non ha fini di lucro e si propone lo scopo di promuovere la mutualizzazione delle prestazioni previste dai C.C.N.L. e dalla contrattazione nazionale e territoriale o dai futuri istituti che potranno essere concordati tra le parti.

In particolare l'Ente Bilaterale Artigiano potrà:

- a) gestire, con criteri di mutualizzazione, l'erogazione delle prestazioni previste dai C.C.N.L. e della contrattazione nazionale e provinciale;
- b) attuare qualsiasi altro contenuto che le parti firmatarie concorderanno;
- c) svolgere ogni attività ritenuta utile per il raggiungimento dei propri scopi, in particolare la compra-vendita di immobili, la costituzione e/o partecipazione a società e associazioni funzionali alla gestione ed al raggiungimento degli scopi sociali, finanziamento delle società o enti di servizio alla propria attività.

L'attuazione dei sopra definiti scopi sarà rimandata ad un regolamento concordato tra le parti istitutive che costituirà parte integrante del presente Statuto.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva, non determinano effetti nei confronti dell'Ente Bilaterale Artigiano.

Art. 3

Rappresentanza legale

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente Bilaterale Artigiano.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività dell'Ente Bilaterale Artigiano è competente il Foro di Bolzano.

Art. 4

Parti istitutive e iscritti/e

Sono parti istitutive:

le associazioni provinciali dell'artigianato Ivh apa e CNA/SHV e le organizzazioni provinciali sindacali dei lavoratori ASGB, CGIL/AGB, SGBC/SL, UIL-SGK.

Unicamente tali parti manterranno, anche in futuro, la qualifica di "Parti Istitutive".

Tutti gli organi di gestione, saranno composti in misura paritetica fra la rappresentanza dei datori di lavoro e la rappresentanza dei lavoratori.

Aderiscono all'Ente Bilaterale Artigiano, mediante iscrizione, le imprese artigiane e forme associative, aventi i requisiti di cui alla legge Provinciale dell'Artigianato e che applicano i CCNL dell'artigianato. Possono aderire le parti istitutive e le loro società di servizi.

L'iscrizione dell'azienda implica l'adesione di tutti i lavoratori dipendenti.

Art. 5

Cessazione dell'iscrizione

L'iscrizione all'Ente Bilaterale Artigiano cessa con:

- a) lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione, per qualsiasi causa, dell'Ente Bilaterale Artigiano;
- b) la cessazione, per qualsiasi causa, dell'impresa artigiana iscritta;
- c) la cessazione dell'assistenza gestita dall'Ente Bilaterale Artigiano;
- d) cessazione del rapporto di lavoro con tutti i dipendenti;
- e) recesso dell'impresa con preavviso di almeno sei mesi.

In caso di cessazione dell'iscrizione, gli iscritti non avranno diritto ad alcun rimborso per i contributi versati, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dall'adesione all'Ente Bilaterale Artigiano.

Art. 6

Contributi, Versamenti e Riscossioni

L'Ente Bilaterale Artigiano consegue i propri scopi con le seguenti entrate derivanti:

- a) dalla contribuzione a carico delle imprese artigiane iscritte, aventi personale dipendente, secondo i criteri che sono stabiliti dagli accordi contrattuali;
- b) dalla contribuzione a carico dei dipendenti delle imprese iscritte relativa ai compiti di natura mutualistica aggiuntivi di cui alla lettera b dell'art.2 del presente Statuto;
- c) dai proventi finanziari derivanti dalle disponibilità liquide;
- d) da eventuali contributi pubblici e privati;
- e) dalle somme incassate per lasciti, donazioni ed elargizioni in genere, per atti di liberalità aventi lo scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria;
- f) dalle altre somme, che per qualsiasi titolo vengano in possesso dell'Ente Bilaterale Artigiano.

Inoltre l'Ente Bilaterale Artigiano potrà essere delegato a riscuotere:

- 1) le ritenute operate al personale dipendente in base alle deleghe sindacali;
- 2) quote sindacali a titolo di servizio contrattuale, sia a carico dell'impresa, sia a carico dei lavoratori dipendenti.

Art. 7

Gestione e modalità di erogazione delle prestazioni

La gestione e l'erogazione delle somme viene rimandata al regolamento approvato dalle parti istitutive.

Art.8

Organi dell'Ente Bilaterale Artigiano

Sono organi dell'Ente Bilaterale Artigiano:

- Il Comitato di Presidenza
- Il Comitato di Gestione
- Il Consiglio Generale
- Il Collegio dei Sindaci

Art. 9

Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Uno fra i componenti nominati nel Comitato di Gestione dalle Associazioni Provinciali dei datori di lavoro assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Associazione Provinciale medesima.

Uno fra i componenti nominati nel Comitato di Gestione dalle Organizzazioni Provinciali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di sovrintendere all'applicazione dello statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi dell'Ente Bilaterale Artigiano deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'Ente Bilaterale Artigiano di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza del Presidente il Vicepresidente ne eserciterà le funzioni. Ai componenti del Comitato di Presidenza è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio Generale in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 10

Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere all'amministrazione e alla gestione dell'Ente Bilaterale Artigiano compiendo gli atti necessari allo scopo. In particolare il

Comitato di Gestione predispone il bilancio preventivo, nonché il bilancio consuntivo. Deve altresì decidere sugli impieghi dei fondi disponibili in maniera oculata.

Il Comitato di Gestione è costituito complessivamente da otto componenti ivi compreso il Presidente e il Vice Presidente.

I suoi componenti sono nominati: quattro dalle Organizzazioni Provinciali dei datori di lavoro e quattro dalle Organizzazioni Provinciali dei lavoratori firmatarie del presente Statuto.

Il Comitato di Gestione provvede all'assunzione e licenziamento del personale dell'Ente Bilaterale Artigiano, sentito il parere del Segretario, e ne fissa il trattamento economico. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due terzi (2/3) dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza qualificata di due terzi (2/3) dei componenti.

Nel caso un componente non possa partecipare all'adunanza ha facoltà di delegare altro componente della propria organizzazione facente parte del Consiglio Generale.

Art. 11

Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto dai componenti del Comitato di Gestione e da altri otto componenti che saranno nominati, quattro dalle Organizzazioni Sindacali e quattro dalle Organizzazioni datoriali.

Spetta al Consiglio Generale di:

- esaminare, valutare ed approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo dell'Ente Bilaterale Artigiano;
- decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro e lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due terzi (2/3) dei componenti.

Il Consiglio Generale delibera con la maggioranza di due terzi (2/3) dei componenti.

Art. 12

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti di cui uno designato rispettivamente dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente Statuto.

Il terzo componente, che presiede il Collegio dei Sindaci, è scelto, di comune accordo, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

In mancanza di accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt.: 2403, 2403 bis, 2404 e 2405 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Esso si riunisce periodicamente e comunque almeno quattro volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. Il Collegio dei Sindaci deve riferire al Comitato di Gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'Ente Bilaterale Artigiano svolgendo la funzione dei revisori legali dei conti.

I Sindaci possono partecipare alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale senza voto deliberativo.

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio Generale, di norma, in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 13

Durata dell'incarico

I componenti del Comitato di Presidenza, il Comitato di Gestione ed il Consiglio Generale durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. E' però data facoltà alle parti istitutive di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I componenti nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del triennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i componenti che hanno sostituito.

I componenti del Collegio Sindacale durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Entro i trenta giorni precedenti la scadenza di ciascun triennio le parti istitutive dovranno designare, per il triennio successivo, i propri rispettivi rappresentanti. In difetto di tale designazione s'intenderanno tacitamente confermati per un altro triennio i componenti in carica.

In sede di approvazione del Bilancio consuntivo il Consiglio Generale può deliberare di corrispondere ai componenti del Comitato di Gestione e a quelli del Consiglio Generale una somma a titolo di rimborso spese, per la partecipazione alle riunioni dei predetti organi, nonché la corresponsione di gettoni di presenza.

Art.14

Convocazioni e Deliberazioni

Il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale si riuniscono in via ordinaria rispettivamente almeno 4 e 1 volta all'anno e inoltre, ogni qualvolta sia richiesta da almeno tre componenti del Comitato o cinque componenti del Consiglio Generale o da uno dei componenti del Comitato di Presidenza o del Collegio dei Sindaci.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto o comunicazione telematica da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore e la convocazione potrà essere fatta a mezzo comunicazione telematica.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Art.15

Segretario

Il Comitato di Gestione potrà nominare un Segretario dell'Ente Bilaterale Artigiano fissandone i compiti. Lo stesso non potrà far parte degli organi di gestione.

Egli dirigerà gli Uffici stessi e determinerà, sentito il Comitato di Gestione, le mansioni da affidare al personale. Assisterà alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale esprimendo il proprio parere consultivo e svolgendo le mansioni di segretario. Dovrà collaborare attivamente con il Comitato di Presidenza, proponendo e attuando, indirizzi, soluzioni e provvedimenti ritenuti utili per il conseguimento degli scopi statuari. Il

Segretario sarà autorizzato a firmare, in esecuzione di delibere prese dagli Organi di Gestione, in sostituzione di uno dei due componenti la Presidenza, i quali dovranno all'uopo delegarlo per iscritto a compiere atti in nome e per conto dell'Ente Bilaterale Artigiano.

Art.16

Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Ente Bilaterale Artigiano è costituito:

- a) dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo divengano di proprietà dell'Ente Bilaterale Artigiano;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
- c) dai beni mobili di proprietà dell'Ente Bilaterale Artigiano e dalle somme incassate per lasciti o donazioni, elargizioni e per atti di liberalità in genere;
- d) dalle partecipazioni sociali;
- e) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, preve le eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio di cassa.

I capitali amministrati dall'Ente Bilaterale Artigiano possono essere impiegati in immobili destinati alle proprie funzioni sociali, in titoli del debito pubblico e/o di banche locali, nonché altri impieghi che garantiscano comunque la salvaguardia del capitale investito.

Art.17

Prelevamenti e spese

Alle spese di gestione l'Ente Bilaterale Artigiano farà fronte con le entrate di cui all'articolo 6.

Ogni prelevamento di fondi ed ogni pagamento per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione, e firmato dal Presidente e dal Vice Presidente.

Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsiasi titolo o causale deve essere effettuato con firma abbinata dal Presidente e dal Vice Presidente o dal Segretario se formalmente delegato.

La Presidenza dà esecuzione alle delibere del Comitato di Gestione che dispongano pagamenti per qualsiasi titolo.

Art.18

Esercizi finanziari e bilanci

Gli esercizi finanziari e i bilanci dell'Ente Bilaterale Artigiano hanno durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede alla compilazione del bilancio con l'indicazione delle somme riscosse e da esigere e di quelle effettivamente erogate.

Il bilancio deve essere approvato entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio da parte del Comitato di Gestione. Conseguentemente esso deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in cui deve essere sottoposto alla approvazione del Consiglio Generale.

Entro lo stesso termine deve essere approvato il bilancio preventivo.

I bilanci devono inoltre, entro un mese dalla loro approvazione, essere inviati alle interessate parti istitutive, accompagnati dalla relazione del Presidente dell'Ente Bilaterale Artigiano e da quella del Collegio dei Sindaci.

I bilanci consuntivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quelli preventivi devono contenere una sufficiente esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

Art.19

Scioglimento dell'Ente Bilaterale Artigiano

La messa in liquidazione dell'Ente Bilaterale Artigiano è disposta con accordo tra le firmatarie parti istitutive del presente Statuto.

Con la messa in liquidazione le parti istitutive provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Le parti predette determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente Bilaterale Artigiano, i compiti liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione potrà in tutto o in parte essere devoluto alle istituzioni e associazioni di assistenza no profit indicato dalle parti

istitutive. In caso di disaccordo, la devoluzione anzidetta sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bolzano, tenendo presente i suddetti scopi e sentito il parere delle parti istitutive.

Art. 20

Modificazioni dello Statuto

Eventuali modifiche del presente Statuto sono di competenza delle parti istitutive che hanno approvato lo Statuto medesimo. Le modifiche dovranno essere prese all'unanimità.

Art.21

Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili le norme di legge in vigore.

Art.22

Validità

Il presente Statuto così modificato ed aggiornato, entra in vigore dal 21/10/2016
Esso sostituisce integralmente il precedente Statuto sottoscritto tra le parti in data 22.12.1988.

Bolzano, lì 21 ottobre 2016

Letto, confermato e sottoscritto

lvh apa

ASGB

CNA/SHV

CGIL/AGB

SGBC/SL

UIL-SGK